



CITTA' DI ARONA

Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

SETTORE 2° - SERVIZI PER IL TERRITORIO
SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO E SERVIZI DEMOGRAFICI
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO

ORDINANZA N. 22 PROT. N. 21521

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE SALE DA GIOCO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO DI CUI ALL'ART. 110 COMMI 6 e 7 DEL TULPS COLLOCATI ALL'INTERNO DELLE SALE DA GIOCO, DELLE SALE SCOMMESSE, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI, DELLE TABACCHERIE, DEI CIRCOLI PRIVATI E DI TUTTI I LOCALI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 LETTERA D) DELLA L.R. 9/2016

IL SINDACO

Vista la L.R. 2 maggio 2016 n. 9 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" ed in particolare l'art. 6 (Limitazioni all'esercizio del gioco) che stabilisce "*i comuni, per esigenza di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)*

Considerato che il Comune, nella convinzione che rientrasse tra i compiti del Comune contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, aveva emesso ordinanza n. 57 del 23/10/2015, sostituita da ordinanza n. 7 del 18/02/2016 con la quale si sono disposte le seguenti misure:

- riduzione della previgente fascia oraria di apertura delle sale da gioco
- disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita di denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS collocati in esercizi pubblici e commerciali autorizzati ex art. 86 del TULPS o ex art. 88 del TULPS
- fissate distanze minime per l'apertura di sale giochi;

Considerato che si rende necessario adeguare l'attuale disciplina comunale in materia alla recente normativa regionale sopra richiamata;

Ritenuto opportuno mantenere le fasce orarie di utilizzo degli apparecchi per il gioco già stabilite con la precedente ordinanza sindacale n.7 del 18/02/2016 ;

Richiamati gli indirizzi del Consiglio Comunale in materia di orari di esercizio dei pubblici esercizi;

Considerato che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e in forza del succitato art. 6 della L.R. 2 maggio 2016 N. 9, il sindaco può disciplinare gli orari di esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 (TULPS);

Richiamati i risultati delle indagini scientifiche nazionali concernenti l'allarmante crescita delle problematiche di salute psico-fisica dei soggetti giocatori, e delle conseguenti ricadute sulla loro vita familiare, sociale e lavorativa;

Appurato che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco costituisce di per sé un obiettivo di accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le ben note conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età) che a carico dei servizi sociali comunali (e quindi del bilancio comunale) chiamati ad intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle ludopatie

Considerato che l'ASL NO – Dipartimento "Patologia delle dipendenze", condivide, come da relazione in atti, le problematiche legate al disagio derivante dalle ludopatie e dal gioco d'azzardo patologico;

Atteso che la normativa in materia di gioco d'azzardo – con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti – è riferibile alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune;

Ritenuto che la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco costituiscano interventi in grado di contrastare l'elevata fruizione dei locali da gioco anche da parte di giovani e di tutelare di conseguenza la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini;

Ritenuto altresì necessario precisare che gli orari di apertura delle sale da gioco previsti nella presente ordinanza non si applicano alle attività di agenzie di scommesse, ai punti di raccolta scommesse e alle sale bingo fatto salvo il rispetto, anche per tali tipologie di attività, degli orari di utilizzo degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS stabiliti dalla presente ordinanza;

ORDINA

Gli orari di apertura e di esercizio delle sale da gioco e di utilizzo degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS collocati all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, delle tabaccherie, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della L.R. 9/2016, sono determinati come segue:

1a) ORARIO DI APERTURA DELLE SALE DA GIOCO E DI UTILIZZO DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO DI CUI ALL'ART. 110 COMMI 6 E 7 DEL TULPS COLLOCATI ALL'INTERNO DELLE STESSE

Orario di apertura delle sale da gioco:

Dalle ore 10,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni festivi compresi.

Orario di utilizzo degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del TULPS all'interno delle sale da gioco:

Dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni festivi compresi

Al di fuori di detta fascia oraria gli apparecchi devono essere disattivati.

1b) ORARIO DI APERTURA DELLE AGENZIE DI SCOMMESSE, PUNTI DI RACCOLTA SCOMMESSE E SALE BINGO

Le agenzie di scommesse, i punti di raccolta scommesse e le sale bingo, autorizzate ex art. 88 del T.U.L.P.S determinano liberamente l'orario di apertura dell'attività, nel rispetto delle specifiche normative vigenti, fatta salva l'osservanza dell'orario di utilizzo degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS così fissato :

Dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni festivi compresi

Al di fuori di detta fascia oraria gli apparecchi devono essere disattivati.

1c) ORARIO DI UTILIZZO DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO DI CUI ALL'ART. 110 COMMI 6 E 7 DEL TULPS COLLOCATI ALL'INTERNO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI, DELLE TABACCHERIE, DEI CIRCOLI PRIVATI E DI TUTTI GLI ALTRI LOCALI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 LETTERA D) DELLA L.R. 9/2016

Dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni festivi compresi

Al di fuori di detta fascia oraria gli apparecchi devono essere disattivati.

DISPONE

Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio di gioco di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 11 comma 2 della L.R. 9/2016 da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2,3 e 4 della L.R. 7/2016 il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della L.R. 7/2016, sono esercitate dal Comune.

Ai sensi dell'art. 11 comma 7 della L.R. 7/2016, l'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di alla presente ordinanza sono di competenza del comune.

La presente ordinanza assume decorrenza immediata

La presente abroga e sostituisce l'ordinanza sindacale n. n. 7 del 18/02/2016 e ogni altra disposizione in contrasto.

AVVERTE

La presente ordinanza verrà pubblicata sull'albo on line del Comune. Copia della stessa verrà trasmessa a cura del Comune, ex art. 10 c. 2 della L.R. 7/2016, alla Giunta Regionale.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- ◆ Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ◆ Entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971, 1199.

Arona, 25/05/2016

IL SINDACO
Dott. Alberto GUSMEROLI

